



COMUNE DI TREPZZI PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 30/03/2018

OGGETTO: TARI 2018 – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE TARIFFE

L'anno 2018 e il giorno 30 del mese di marzo alle ore 09:30 nella Casa Comunale, nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Taurino Giuseppe Maria	X	
Renna Oronza Lucia	X	
Capodieci Anna Maria	X	
Di Bella Laura	X	
Chirizzi Giovanni	X	
Capodieci Alessandro	X	
Monte Fernando Antonio	X	
Caretto Lucia	X	
Renna Luigi	X	
Rampino Giuseppe	X	
Fronzi Giacomo	X	
Leone Vincenza Cinzia	X	
Perrone Giovanni		X
Manca Simona Maddalena	X	
Elia Elisa		X
Scarpa Massimo	X	
Pezzuto Francesco		X

Presenti: N° 14 assenti: N° 3. Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DR. BENVENUTO BISCONTI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Dott. Alessandro CAPODIECI nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto descritto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni.

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti.

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30/05/2016, il quale all'articolo 13 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Ricordato che gli Enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, inviato all'Autorità di bacino territoriale per gli adempimenti di sua competenza, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2018 di € 2.586.834,40 così ripartiti:

- COSTI FISSI € 1.649.164,69
- COSTI VARIABILI € 937.669,71

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2017, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2017;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Preso atto:

- che il Piano Finanziario redatto dal competente Settore, con la assistenza della società che fornisce

assistenza informatica all'ente, sulla base dei costi risultanti dal Piano inviato dal gestore del servizio di Igiene Ambientale e dei costi aggiuntivi sostenuti dall'ente, comprende oltre i costi per lo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti, anche quelli per la gestione amministrativa dell'entrata;

- che nel suddetto Piano Finanziario sono inclusi nel dettaglio:

- una quota parte della rata di competenza 2018 per il pagamento del debito nei confronti della Servizi Pubblici Ambientali Spa relativamente alla revisione del canone ed ai maggiori oneri per il servizio di igiene ambientale relativamente agli anni 2002-2016, così come da transazioni sottoscritte tra il Comune e la stessa ditta, pari ad euro 200.000,00;
- un prudenziale accantonamento, pari complessivamente a € 70.000,00, relativamente ai contenziosi in corso tra il Comune e alcune società nell'ambito della gestione dei rifiuti, nello specifico nello specifico il contenzioso tra i Comuni della Provincia di Lecce e la Progetto Ambiente Lecce Provincia Srl per l'adeguamento delle tariffe di conferimento presso l'impianto di produzione CDR e quello tra i Comuni dell'ex ATO LE/1 e la Ambiente e Sviluppo Scarl per l'adeguamento tariffario dei conferimenti presso l'impianto di biostabilizzazione; risulta invece concluso il contenzioso tra il Comune e la Servizi Pubblici Ambientali Spa (vecchio gestore dei servizi di igiene ambientale nel territorio comunale) per gli adeguamenti del canone e i maggiori costi nel periodo 2002-2017;
- i costi indiretti sostenuti dal Comune per lo svolgimento della propria attività amministrativa, relativamente a quota parte dei costi dell'ufficio tributi ivi compresi i costi generali, quota parte degli emolumenti stipendiali e attività di postalizzazione e accertamento, pari a €. 50.000,00;
- le spese per il costo del contributo socio-ambientale per € 4.500,00 e i costi amministrativi relativi alle quote associative da versare all'ARO di appartenenza e all'Agenzia Regionale per la gestione dei rifiuti (AGER) pari a € 13.700,00;
- i minori ricavi derivanti dalla riduzione della TARI per gli utenti che effettuano il compostaggio domestico, stimati in € 15.000,00;
- i costi complessivi come da Piano Finanziario delle società che gestiscono il servizio su tutto il territorio comunale;
- una previsione di incasso di € 160.000,00 come corrispettivi per il conferimento dei rifiuti differenziati da parte dei Consorzi della filiera CONAI;

- che l'importo complessivo della spesa per il servizio di smaltimento rifiuti risulta pari ad € 2.586.834,40 al netto della addizionale provinciale pari al 5%;

Dato atto:

- che tenuto conto della distribuzione della produzione dei rifiuti per le utenze, si è attribuito l'85,12% alle utenze domestiche e il 14,88% alle utenze non domestiche, mantenendo il medesimo rapporto applicato nell'esercizio precedente;

- che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno 2018 in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

- che anche per il 2018 si è cercato di contenere al massimo i costi, nel pieno rispetto della normativa che impone la copertura del 100% dei medesimi e garantiscono, contemporaneamente, un contenimento della tariffa a carico delle utenze domestiche e non domestiche nei limiti consentiti dalla legge;

Considerato che il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: "Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.

Ritenuto pertanto necessario stabilire con il presente provvedimento e solo limitatamente all'anno 2018, a parziale modifica dell'art. 34 comma 1, le rate di versamento della TARI nel seguente modo:

- prima rata entro il 10 Aprile 2018;
- seconda entro il 31 Maggio 2018;
- terza rata entro il 31 Luglio 2018;
- quarta rata entro il 31 Ottobre 2018;

Dato atto che rispetto al vigente Regolamento viene spostata solo la data della prima scadenza di 10 giorni, dal 31 marzo al 10 Aprile, esclusivamente per motivi tecnici;

Ritenuto altresì opportuno, a seguito di simulazioni effettuate dal servizio finanziario, finalizzate a ripartire equamente il carico tributario tra i contribuenti, nel rispetto dei coefficienti stabiliti per legge e del principio comunitario "chi più inquina più paga", fissare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui alle tabelle riportate nell' allegato 1 al D.P.R. 158/1999 come dettagliatamente riportato nell'allegato piano tariffario del presente provvedimento, nell'ottica della gradualità applicativa.

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2018, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale.

Ritenuto di dover provvedere in merito.

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018);
- **Richiamato** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le

modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;
- **Dato atto** che in data 16/03/2018 l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni costituenti l'ARO LE/1 ha approvato i piani finanziari prodotti dal gestore unico dei servizi di igiene ambientale per ciascuno dei comuni costituenti l'ARO, rimandando ai rispettivi Consigli Comunali l'approvazione dei piani finanziari per la determinazione della TARI.

Prima di passare alla votazione definitiva della presente proposta di deliberazione vengono presentati alla discussione n. 4 emendamenti di cui i presentatori danno lettura e, successivamente, si passa al seguente esito delle singole votazioni:

- Emendamento n. 1, presentato dal Consigliere Massimo Scarpa del Movimento 5 Stelle: votato ed approvato all'unanimità dei presenti;
- Emendamento n. 2 presentato dal Consigliere Massimo Scarpa del Movimento 5 Stelle: votato ed approvato all'unanimità dei presenti;
- Emendamento n. 3 presentato dall'Assessore al Bilancio Capodieci Anna Maria ha avuto il seguente esito: n. 12 voti favorevoli; astenuti n. 2. Approvato a maggioranza;
- Emendamento n. 4 di natura tecnica presentato dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario Benvenuto Bisconti: votato ed approvato all'unanimità dei presenti;

L'Assemblea prende atto che n. 2 emendamenti presentati rispettivamente dalla Consigliera Elia Elisa e da 4 consiglieri di maggioranza componenti della 1 Commissione, sono stati ritirati;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico-finanziario, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Manca Simona Maddalena, Scarpa Massimo), espressi nei modi e forme di legge:

DELIBERA

Per tutto quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto e, nello specifico tutte le previsioni attinenti alla presente proposta come riportate negli emendamenti sopra approvati:

1) Di istituire quali tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi applicabili per l'anno 2018 alle singole categorie di utenza domestica e non domestica il Piano tariffa dettagliato all'interno del Piano di cui al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, che

prevede la seguente ripartizione percentuale del costo del servizio:

- Utenze domestiche : 85,12%;
- Utenze non domestiche : 14,88 %;

2) Di approvare per l'anno 2018 le tariffe sui rifiuti e sui servizi nelle misure riportate nell'allegato Piano Finanziario che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1);

3) Di dare atto che dal Piano finanziario e relative tariffe risulta che:

- il costo complessivo del servizio per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2018, fatti salvi scostamenti da rendicontare mediante consuntivo ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del DPR 158/1999, risulta pari a circa € 2.586.834,40 al netto dell'imposta provinciale;
- la copertura del costo del servizio è per il 100 % a carico dell'utenza, ai sensi di quanto disposto dalla legge;

4) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 gennaio 2018;

5) Di stabilire solo limitatamente all'anno 2018, a parziale modifica dell'art. 34 comma 1, le rate di versamento della TARI nel seguente modo:

- prima rata entro il 10 Aprile 2018;
- seconda entro il 31 Maggio 2018;
- terza rata entro il 31 Luglio 2018;
- quarta rata entro il 31 Ottobre 2018;

6) Di dare atto, quindi, che per il 2018 le rate sono tutte relative al saldo complessivo di quanto dovuto per lo stesso anno e che viene spostata la data della prima scadenza prevista dal Regolamento esclusivamente per motivi tecnici;

7) Di dare atto, altresì, che le tariffe del 2018 sono state allineate rispetto all'interpretazione del Ministro per la quota di parte variabile e che si restituiranno le quote di parte variabile versata in più da diversi contribuenti non appena lo stesso Ministero avrà dato indicazioni procedurali specifiche e senza che gli stessi cittadini siano tenuti ad inoltrare apposita istanza;

8) Di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota massima del 5% deliberata dalla Provincia di Lecce.

9) Di dare atto, altresì che il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento del tributo che secondo le modalità previste dal regolamento vigente;

10) Di trasmettere il presente atto all'ATO Lecce per gli adempimenti di sua competenza.

11) Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione"

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento, con voti favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Manca Simona Maddalena, Scarpa Massimo), immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si allega resoconto stenotipografico relativo al punto all'o.d.g.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Dott. Benvenuto Bisconti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dr. Bisconti Benvenuto

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

Impegni di Spesa						
<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num. Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dr. Bisconti Benvenuto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Alessandro CAPODIECI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DR. BENVENUTO BISCONTI

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 04/05/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data

IL MESSO COMUNALE
F.to Francesco Giordano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA TRALDI ANNA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE